

Sent. n. 9/2026 pubbl. il 04/03/2026

Cron. n. : 479/2026

Rep. n. 9/2026 del 04/03/2026

Sent. n. 9/2026 pubbl. il 04/03/2026



R.G. 7/26 U.S. CONTR.

Repubblica italiana  
in nome del Popolo italiano  
Tribunale di La Spezia  
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà

Presidente

Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 123/2025 P.U.

### PROMOSSO IN PROPRIO DA

**SALVADEO STEFANO** (C.F. SLVSN62A08E463K), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. TOMMASO SBARDELLA SINISCALCHI e dell'Avv. GINEVRA RICCIOTTI, come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di SALVADEO STEFANO depositato dal debitore sovraindebitato in data 23.12.2025, ai sensi dell'art. 269 CCII;

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, dott. Cristiano Russi;

**Ritenuto** di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dal ricorrente;

**Udita** la relazione del Giudice Delegato;

### Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto il ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale



ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., par. 13) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (Relazione dell'O.C.C. par. 1 ss.);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente;
- La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi rappresentato dai beni immobili descritti dall'OCC nella relazione ex art. 268 CCII, oltre al saldo del conto corrente acceso presso Banca Mediolanum e il proprio stipendio, al netto di quanto il Tribunale intende autorizzare a trattenere, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, determinato in Euro 1.300,00 in ragione di quanto indicato dal debitore in quanto indispensabile al mantenimento del proprio nucleo familiare<sup>1</sup>;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ceto bancario, in ragione di plurimi investimenti immobiliari, poi rivelatisi non remunerativi;

**Considerato** opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona del dott. Cristiano Russi;

**Rilevato** che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli accenti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle

<sup>1</sup> Il riferimento dell'OCC ai dati ISTAT non tiene conto delle peculiarità del caso di specie e della circostanza che i dati a cui si richiama partono da medie che considerano anche situazioni economiche disomogenee.



sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incumbenti svolti

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 270 CCII;

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **SALVADEO STEFANO**, nato a La Spezia il 8.1.1962 e ivi residente, in Via Picedi n. 13 (C.F. SLVSFN62A08E463K);

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

**NOMINA** Liquidatore il dott. Cristiano Russi;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 4.5.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**AUTORIZZA** il debitore a trattenere il reddito mensile sino all'importo di Euro 1.300,00;

**DISPONE** che il liquidatore esegua gli incumbenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incumbenti svolti;

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 3.3.2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott.ssa Maria Grazia Barbuto*

La Presidente  
*Dott.ssa Diana Brusacà*



